



**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 134 DEL
D.LGS. Lgs. 50/2016**

adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2021

Sommario

Art. 1	5
ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.....	5
Art. 2	6
DURATA DEL SISTEMA	6
Art. 3	6
SOGGETTI AMMESSI	6
Art. 4	7
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO	7
Art. 5	7
DOMANDA DI QUALIFICAZIONE	7
Art. 5	8
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	8
ARTICOLO 6.....	13
STRUTTURA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE.....	13
ARTICOLO 7.....	13
ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE.....	13
ARTICOLO 8.....	13
CONTRIBUTO UNICO DI QUALIFICAZIONE.....	13
ARTICOLO 9.....	14
EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE	14
ARTICOLO 10.....	14
MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	14
ARTICOLO 11.....	14
ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE.....	14
ARTICOLO 12.....	14
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	14
ARTICOLO 13.....	15
SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE.....	15
ARTICOLO 14.....	16
CANCELLAZIONE	16
ARTICOLO 15.....	17
VENDOR RATING.....	17
ARTICOLO 16.....	17

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE	17
ARTICOLO 17.....	17
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	17
ARTICOLO 18.....	18
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO	18
ARTICOLO 19.....	18
GESTIONE DEI DATI PERSONALI.....	18
ARTICOLO 20.....	18
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	18
ARTICOLO 21.....	19
ALTRE INFORMAZIONI	19

Art. 1

ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 134, D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice), è istituito, presso le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., il Sistema di qualificazione (nel seguito "Sistema") dei prestatori di servizi di ingegneria e architettura e dei prestatori dei servizi di supporto alla progettazione, quali, a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio.

Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di Professionisti ed Operatori economici di cui all' art. 46 del Codice e al successivo articolo 3, di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali individuare soggetti in possesso degli idonei requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico – organizzativa, per la selezione di operatori economici dotati di specifici requisiti d'ordine generale ex art. 80 del Codice e d'ordine speciale che potranno essere invitati dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di supporto alla progettazione (nel seguito "Servizi") di qualsiasi importo, disciplinate sia dal "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – settori speciali" adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020, sia dalla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Sistema potrà essere utilizzato anche quale elenco degli operatori economici cui attingere per gli affidamenti di cui all'art. 36 del Codice.

La necessità di ricorrere a soggetti esterni qualificati si manifesta ogni qual volta, per l'espletamento di un Servizio, sia accertata l'assenza, nell'organico dell'amministrazione, di soggetti in possesso di adeguate e comprovate qualificazioni professionali, in mancanza delle quali dovrà procedersi con l'esperimento di apposite procedure.

Il presente documento con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, costituiscono il "Regolamento di Qualificazione". Il Regolamento ha lo scopo di definire criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione.

L'iscrizione negli elenchi non garantisce l'affidamento di servizi e forniture agli operatori economici che risultano iscritti.

Resta quindi inteso che le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano di procedere con separata pubblicazione di bando e che gli operatori economici iscritti al Sistema di Qualificazione non potranno pretendere nulla, ad alcun titolo, qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. non diano avvio a richieste di offerta per le categorie per le quali risultano iscritti.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute scrivendo all'indirizzo PEC:

investimenti@fal.postecert.it.

Art. 2

DURATA DEL SISTEMA

Il Sistema ha durata indeterminata e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

L'Avviso relativo al Sistema di Qualificazione è pubblicato sulla G.U.U.E. e G.U.R.I. e rinnovato annualmente secondo le modalità prescritte in merito alla pubblicazione di avvisi e bandi dalla vigente disciplina in materia di Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art.128, D. Lgs. n. 50/2016).

Negli Avvisi sono indicate, anche con mero rimando ai documenti costituenti il Sistema di Qualificazione (e, in particolare, al presente Regolamento e relativi allegati), le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al sistema.

Art. 3

SOGGETTI AMMESSI

Al Sistema sono ammessi i Soggetti (di seguito anche "Operatori economici") individuati ai sensi dell'art. 46 del Codice, comma 1, lettere:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (sono ammessi, inoltre, i soggetti di cui all'art. 1 del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34);
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi d'ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi d'impatto ambientale;
- c) società d'ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi d'impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi d'ingegneria e architettura.

Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e all'art. 46, comma 1, lett. e), del Codice. Tuttavia l'operatore economico qualificato, potrà costituirsi in R.T.I. nell'ambito delle procedure che verranno espletate con le procedure di cui al "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria – settori speciali” adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020, alla Parte II, Titolo VI, Capo I del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e allrt. 36 del Codice.

I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, non possono essere qualificati. Possono richiedere l’iscrizione al Sistema di Qualificazione anche i prestatori di servizi d’ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai Soggetti di cui al presente articolo, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall’art. 49 del Codice Appalti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, del consorzio fra imprese artigiane, della Rete d’imprese non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate/retiste (anche per le stesse categorie di specializzazione, ove previste), restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle procedure di affidamento secondo le disposizioni vigenti.

Al singolo soggetto non è altresì consentito di qualificarsi, in un medesimo Sistema di Qualificazione, quale componente di più di un consorzio.

Art. 4

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO

I Prestatori di Servizi sono iscritti per Categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna di esse, per Classi di importo. Per categoria si intende un insieme omogeneo di servizi descritti in dettaglio nell’Allegato A. Le classi d’importo sono le seguenti:

Classe I	da	€ 0	fino a	€ 20.000,00
Classe II	da	€ 20.000,00	fino a	€ 40.000,00
Classe III	da	€ 40.000,00	fino a	€ 139.000,00
Classe IV	da	€ 139.000,00	fino a	€ 428.000,00
Classe V	da	€ 428.000,00	fino a	€ 1.000.000,00
Classe VI	da	€ 1.000.000,00	fino a	€ 2.000.000,00

L'importo della classe VI (illimitato), ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente stabilito pari a € 2.000.000,00.

I Soggetti di cui al precedente art. 3 sono abilitati a partecipare alle procedure di affidamento di Servizi, per le quali le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. intendono avvalersi del Sistema.

Art. 5

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

5.1. Generalità

I Soggetti interessati alla qualificazione devono presentare alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. domanda attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata investimenti@fal.postecert.it.

Al momento dell’invio telematico della domanda di qualificazione, i Soggetti di cui all’art. 3 devono essere già costituiti.

5.2 Incompatibilità

È fatto divieto al professionista di chiedere singolarmente l’iscrizione per la stessa attività per la quale risulti presentata richiesta da parte di una società tra professionisti o di una società di ingegneria delle quali il

professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o direttore tecnico, se previsto, ovvero tale società risulti già iscritta, a pena di esclusione di entrambi.

È fatto divieto di presentare domanda di qualificazione alle società tra professionisti o alle società di ingegneria e loro consorzi stabili i cui amministratori, soci, dipendenti, collaboratori coordinati continuativi (della società stessa o del consorzio) abbiano già presentato domanda di qualificazione, ovvero risultino già qualificati in qualità di libero professionista, sotto qualsiasi forma (libero o associato), per le stesse categorie di specializzazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 56 bis della L. 662/1996, ai dipendenti pubblici² iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

5.2. Divieti

È vietato ai Soggetti di cui all'art. 3:

- trasmettere domande di qualificazione per la medesima categoria di specializzazione da parte di Soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le domande siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- utilizzare i requisiti di qualificazione di un altro Soggetto qualora tali requisiti, o parte di essi, abbiano già consentito la qualificazione di altro Soggetto partecipante al Sistema.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini della qualificazione al Sistema, FAL prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere stata trasmessa anteriormente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata investimenti@fal.postecert.it, secondo le modalità di cui al successivo comma 5.3.

5.3. Compilazione della domanda

Il Soggetto che intende presentare domanda di qualificazione deve essere munito di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché di firma digitale, e deve preventivamente registrarsi nell'apposita sezione del Portale Acquisti all'indirizzo www.acquisitionline.italferr.it.

La domanda di qualificazione deve essere generata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto richiedente. La domanda così generata, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7 e dall'attestazione di versamento di cui al successivo art. 15, deve essere inoltrata attraverso il Portale Acquisti, all'indirizzo www.acquisitionline.italferr.it., previa registrazione nell'apposita sezione.

In caso di consorzi o GEIE la domanda di qualificazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio o GEIE e devono essere compilate le specifiche sezioni previste all'interno del Portale Acquisti relativamente a ciascuno dei consorziati o membri del GEIE. I singoli consorziati e membri del GEIE devono essere dotati di una propria firma digitale da utilizzare per i documenti a firma del proprio legale rappresentante.

Art. 5

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini della qualificazione, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale seguito specificati:

- A. Requisiti di ordine generale

- B. Requisiti d'idoneità professionale;
- C. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- D. Sistemi di gestione aziendale per la qualità.

In base ai criteri elencati di seguito, per ogni categoria di specializzazione richiesta viene attribuita la classe d'importo in relazione ai requisiti compiutamente documentati.

Il perdurare dei requisiti di qualificazione dovrà essere posseduto con continuità e confermato in fase di gara.

A. Requisiti di ordine generale

Ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici dovranno essere iscritti nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure in Registri o Albi se prescritti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della categoria d'iscrizione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, gli operatori economici interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs. n. 159/2011, riportate nella modulistica – Autodichiarazione, allegata al presente Regolamento. Sono comunque esclusi dal sistema di qualificazione gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dal sistema di qualificazione**, essere in possesso, dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M.14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78, convertito, con modifiche, con L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato DM 14 dicembre 2010.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. ne danno segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dall'Operatore economico al momento della richiesta di qualificazione e perdurare per tutto il periodo di validità della qualificazione.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano, di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sui requisiti autocertificati dall'operatore economico e provvederà ad adottare i provvedimenti previsti in caso di esito negativo delle verifiche.

B. Requisiti di idoneità professionale

È ammessa l'iscrizione dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- per il libero professionista singolo o associato, e per almeno i 2/3 dei soci di società tra professionisti essere iscritti all'albo professionale da almeno 5 (cinque) anni;
- nel caso di società di ingegneria e di consorzi stabili, disporre in organico di almeno un direttore tecnico ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione nonché iscritto all'albo professionale da almeno 10 anni;
- essere in regola con il conseguimento dei Crediti Formativi Obbligatorie per l'esercizio della professione.

Nella richiesta di iscrizione dovrà essere indicato il/i nominativo/i del/i singolo/i professionista/i in possesso dei requisiti di qualificazione, il/i quale/i **sarà/anno l'unico/gli unici soggetto/i abilitato/i all'esecuzione delle prestazioni** affidate da parte delle ferrovie Appulo Lucane S.r.l. mediante il sistema di qualificazione.

C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

La valutazione della capacità economico-finanziaria, è valutata secondo i criteri riportati sul sito www.ferrovieappulolucane.it – sezione qualificazione.

In caso di consorzio stabile la valutazione verrà effettuata anche per le singole consorziate designate per l'ottenimento della qualificazione.

1. *Fatturato Globale per servizi di ingegneria e di architettura*

La somma del fatturato, al netto di IVA e oneri, per tutti i servizi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, espletati nei migliori 3 (tre) esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio antecedenti la data di presentazione della richiesta di qualificazione, **deve essere pari ad 1,5** (uno virgola cinque) volte la classe d'importo (intesa come valore massimo).

2. *Capacità tecnica e professionale*

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono comprovati mediante contratti analoghi e di punta (definiti di seguito) conclusi con esito positivo. L'esecuzione di prestazioni con gradi di complessità maggiore sono accettate anche per complessità inferiore. Pertanto, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare nell'ambito della stessa categoria (cfr. al riguardo Linee Guida ANAC n.1 aggiornate con delibera n. 417 del 15/05/2019, nonché parere reso con delibera n. 416 del 15/05/2019).

• **Servizi analoghi**

Gli operatori economici dovranno dimostrare l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la presentazione della domanda di incarichi di servizi analoghi attinenti all'architettura e all'ingegneria, conclusi con esito positivo, relativi a prestazioni appartenenti a ognuna delle categorie e classi dei servizi per le quali si richiede la qualificazione.

I servizi analoghi, per un importo globale **non inferiore al valore della classe d'importo**, dovranno essere comprovati attraverso una copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi Committenti che attestino il buon esito degli incarichi professionali, la data di espletamento, gli importi delle opere nelle singole categorie e il corrispettivo fatturato.

In caso di comprovata difficoltà nel rilascio della suddetta attestazione, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano di accettare documentazione equipollente (es. contratti e fatture).

• **Contratti di punta**

Gli operatori economici dovranno dimostrare l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la presentazione della domanda di **due incarichi** attinenti all'architettura e all'ingegneria, conclusi con esito positivo, relativi a prestazioni appartenenti a ognuna delle categorie e classi dei servizi per le quali si richiede la qualificazione.

I suddetti due servizi di punta, i cui importi sommati **siano pari almeno allo 0,80** (zerovirgolaottanta) volte l'importo (inteso come valore massimo), dovranno essere comprovati attraverso una copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi Committenti utili ad attestare il buon esito degli incarichi professionali, la data di espletamento, gli importi delle opere nelle singole categorie e il corrispettivo fatturato.

In caso di comprovata difficoltà nel rilascio della suddetta attestazione, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano di accettare documentazione equipollente (es. contratti e fatture).

3. *Struttura organizzativa – Professionalità in organico*

Gli operatori economici dovranno presentare una descrizione della struttura organizzativa, sia in termini di consistenza che di capacità professionali e qualifiche necessarie per garantire l'esecuzione e il controllo delle attività per le quali si richiede la qualificazione.

Per i soggetti organizzati in forma societaria il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota

superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), devono pari, almeno, a quanto indicato nelle schede associate alle categorie di cui alla Tabella seguente.

Per ogni professionista, l'Operatore Economico dovrà fornire:

- 1) curriculum vitae (sintetico);
- 2) autocertificazione iscrizione all'Albo professionale;
- 3) estratto autentico del libro unico se il soggetto è in organico, o relativo contratto di collaborazione.

Le società di professionisti devono presentare un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità

D SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE PER LA QUALITÀ

Per i soggetti organizzati in forma societaria che intendono essere qualificati per le classi d'importo V, e VI si richiede la seguente documentazione comprovante l'organizzazione aziendale per la qualità:

1. copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento (MLA EA, IAF6), che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, e che sia in corso di validità.
In alternativa, in assenza della suddetta certificazione deve essere prodotta una dichiarazione da parte del legale rappresentante atta a dimostrare l'adozione e l'applicazione di misure equivalenti a un Sistema di Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) politica adottata per la qualità;
 - b) elenco delle procedure aziendali presenti;
 - c) un Piano della Qualità di commessa (riguardante l'ambito di attività per la quale si richiede la qualificazione);
 - d) dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante, a ottenere la certificazione del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001, entro un anno dall'iscrizione nel sistema di qualificazione, ovvero all'atto dell'affidamento del primo contratto da parte delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.. Nel caso in cui non fosse rispettato tale impegno, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. provvederanno a cancellare l'operatore economico dal sistema di qualificazione come previsto dal Regolamento;
2. dichiarazione di impegno per la redazione e l'applicazione di Piani della Qualità conformi alle prescrizioni della Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. e da sottoporre all'approvazione della stessa.
3. documentazione che descrive la struttura organizzativa, sia in termini di consistenza che di capacità professionali e qualifiche necessarie per garantire l'esecuzione e il controllo delle attività indicate nel certificato ISO 9001, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente;
4. nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascun consorziato per le parti di sua competenza.

Descrizione categoria di ingegneria o attività di supporto
studi e progettazione di indagini archeologiche; esecuzione delle relative lavorazioni.
supervisione ed assistenza lavori.
supervisione ed assistenza lavori di opere civili ed armamento.
supervisione ed assistenza lavori di sistemi tecnologici.
Prove e sperimentazioni su materiali da costruzione.
Prove e sperimentazioni su calcestruzzi.
Prove e sperimentazioni su conglomerati bituminosi.

Tracciati stradali, ferroviari di linee e stazioni.
progettazione di tracciati stradali, ferroviari di linee e stazioni/impianti - Opere Civili.
redazione o verifica di computi metrici.
progettazione di Opere Civili.
progettazione di Opere d'arte minori.
progettazione di carpenterie metalliche
progettazione di Opere in Sotterraneo
Fire Engineering e analisi dell'esodo in emergenza.
Urbanistica, architettura e design di fabbricati e stazioni.
studi geologici e geotecnici.
studi geologici.
studi geotecnici.
studi idrologici e idraulici.
progettazione di impianti HVAC, idrici, antincendio e security di fabbricati e gallerie.
Prove geotecniche di laboratorio.
studi e progettazione ambientale in tutte le fasi progettuali.
Monitoraggio ambientale Acque Superficiali, Sotterranee, Suolo, Sottosuolo, Terreni, Rifiuti, Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi, Ambiente sociale, Paesaggio, Stato fisico dei luoghi, Aree di cantiere e viabilità.
Monitoraggio ambientale Atmosfera.
Monitoraggio ambientale rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici.
Supporto specialistico alla caratterizzazione ed alla progettazione per la bonifica dei siti contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Supporto alle attività di monitoraggio strutturale, all'esecuzione di indagini distruttive e non distruttive, al rilievo geometrico di dettaglio di opere in c.a., c.a.p., acciaio e muratura.
progettazione di Impianti di segnalamento e sicurezza, supervisione e controllo e Impianti di telecomunicazione (TLC).
progettazione di impianti di segnalamento e sicurezza, supervisione e controllo del traffico.
progettazione di impianti di luce e forza motrice.
redazione di Piani di sicurezza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Studi di esercizio e di pianificazione dei trasporti.
Supporto per gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011.
Supporto per l'elaborazione degli Studi ed analisi di sicurezza.
Supporto alle riprese aerofotogrammetriche.
Servizi di restituzione cartografica.
Servizi di topografia.
Cantierizzazione
Servizio di Monitoraggio geognostico strumentale.
Servizi di Prospezioni geofisiche.
Supporto alla conduzione delle procedure espropriative.

ARTICOLO 6

STRUTTURA PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE

L’approvazione della domanda di qualificazione è demandata ad un Comitato di Qualificazione composto da personale delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. con competenze tecnico gestionali e specialistiche funzionali all’incarico.

I componenti del Comitato di Qualificazione, individuati nel personale delle Funzioni aziendali, sono nominati con comunicazione organizzativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di Qualificazione si avvale del supporto dell’area preposta alla gestione del sistema di qualificazione.

Il Comitato delibera sulle domande di qualificazione, sulle sospensioni e sulle cancellazioni dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 7

ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Sulla base della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. dispongono l’eventuale iscrizione degli operatori economici al Sistema di Qualificazione.

Il procedimento di qualificazione dell’operatore economico si conclude entro il termine di 30 giorni¹ decorrenti dalla data di presentazione della domanda di qualificazione.

Nei casi in cui sia necessario effettuare verifiche presso l’operatore economico per accertare i requisiti richiesti, il termine dei 30 giorni viene sospeso e riprende a decorrere nuovamente dal giorno della visita.

Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. provvedono a inoltrare all’operatore economico le relative richieste di chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso:

- (i) il procedimento di qualificazione viene sospeso sino a quando l’operatore economico non fornisca i chiarimenti e le integrazioni richiesti;
- (ii) il termine di 30 giorni inizia a decorrere, nuovamente e per intero, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda, entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta, comporterà rinuncia della domanda di qualificazione.

L’esito della domanda di qualificazione viene comunicata tramite il portale degli acquisti agli operatori economici; in caso di esito negativo vengono comunicate anche le motivazioni.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. possono accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione solo ad alcune delle classi indicate dagli operatori economici nella domanda di qualificazione sulla base dei requisiti effettivamente dimostrati dall’operatore economico nel rispetto delle singole Specifiche di Qualificazione.

ARTICOLO 8

CONTRIBUTO UNICO DI QUALIFICAZIONE

1. Gli operatori economici candidati sono tenuti al pagamento del contributo unico di qualificazione per il rimborso di parte dei costi sostenuti per la procedura di qualificazione. Il contributo di qualificazione deve essere versato prima della presentazione della domanda di qualificazione secondo le modalità riportate nel sito www.ferrovieappulolucane.it, sezione fornitori/qualificazione di cui all’allegato “contributo”.

¹ In presenza di domanda completa di tutta la documentazione richiesta per ogni attività per la quale si richiede la qualificazione come indicata nella relativa Specifica.

ARTICOLO 9

EFFETTI E VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE

1. L’iscrizione al Sistema di Qualificazione ha validità illimitata e decorre dalla data dell’accoglimento della domanda di qualificazione.

L’iscrizione mantiene i propri effetti a condizione che vi sia la persistenza dei requisiti che hanno consentito la qualificazione dell’operatore economico interessato.

2. Eventuali variazioni dei requisiti o dei dati rilevanti per la qualificazione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo art. 15. L’omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti rilevanti sulla qualificazione, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell’art. 16.

3. La qualificazione rende l’operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. avvalendosi del presente Sistema di Qualificazione, nel rispetto dei criteri di rotazione secondo le modalità che saranno riportate sul Sito www.ferrovieappulolucane.it.

ARTICOLO 10

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Sistema di Qualificazione, l’operatore economico deve dichiarare, per ogni triennio successivo a quello d’iscrizione, il perdurare dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di carattere speciale descritti nelle relative Specifiche di Qualificazione, oltre a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione. A tal fine, l’operatore economico deve produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la permanenza dei requisiti di iscrizione secondo il format riportato nell’Allegato B - Modello permanenza requisiti al presente Regolamento.

La dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire entro il termine massimo di 30 giorni successivo alla scadenza del triennio di riferimento. A titolo esemplificativo, ove gli effetti dell’iscrizione di un determinato operatore economico decorrano dal 1° gennaio 2022, la dichiarazione di cui al precedente comma 1 dovrà pervenire alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. entro il 31 dicembre 2024 (e successivamente, entro il 31 dicembre 2027 e così a seguire per ogni successivo triennio).

Il mancato invio della dichiarazione comporta la sospensione della qualificazione e comunque determinerà la cancellazione dal sistema di qualificazione se la dichiarazione non sarà pervenuta entro il termine di 120 gg. dal termine ultimo previsto per l’invio della dichiarazione medesima.

ARTICOLO 11

ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE

L’operatore economico già iscritto può chiedere, tramite il portale, l’estensione dell’iscrizione ad altre macro categorie merceologiche e/o classi di importo, laddove possieda adeguati requisiti di ordine generale e speciale, compilando una nuova domanda di iscrizione e allegando la documentazione necessaria a dimostrare i requisiti. La suddetta richiesta dovrà essere altresì presentata tramite PEC.

ARTICOLO 12

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

L’operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, tramite il portale degli acquisti, ogni eventuale variazione dei requisiti oggetto di qualificazione.

Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dai documenti idonei a consentire i controlli previsti per confermare la qualificazione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia

disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione, questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta variazione.

Durante il procedimento di valutazione delle variazioni, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano la facoltà di richiedere documentazione integrativa entro il termine massimo di 15 giorni. In caso di mancato rispetto del termine l’operatore economico viene sospeso dalla qualificazione per un tempo massimo di tre mesi, trascorsi i quali, in caso di ulteriore mancato riscontro, l’operatore economico viene cancellato dal Sistema di Qualificazione.

L’omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comporta la sospensione dalla qualificazione per i soggetti qualificati o la sospensione del procedimento di qualificazione per quelli in fase di qualificazione.

Alle variazioni di cui sopra può far seguito una modifica della qualificazione, anche in mancanza di richiesta dell’operatore economico interessato. Gli esiti della valutazione sono comunicati, tramite il portale degli acquisti, all’operatore economico qualificato solo in caso in cui comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.

Eventuali operazioni aziendali straordinarie (fusioni, cessioni d’azienda, ecc.) relative all’operatore economico iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. sino a che il soggetto risultante non abbia trasmesso apposita istanza di subentro al Sistema di Qualificazione e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

Di seguito è indicata la documentazione che l’operatore economico, qualificato o con procedimento di qualificazione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.

- a) Per variazioni riguardanti l’assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d’azienda o di rami d’azienda):
 - copia conforme dell’atto notarile di modifica dell’assetto societario;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione societaria o certificato rilasciato dal Registro delle Imprese.
- b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
 - dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, aggiornata con la variazione o certificato rilasciato dal Registro delle Imprese. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l’eventuale nuovo socio di maggioranza, se persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci;
 - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del Codice.
- c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:
 - copia conforme all’originale del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - ovvero copia conforme all’originale del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e dell’autorizzazione alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice.

ARTICOLO 13

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La sospensione consiste nella temporanea inefficacia della qualificazione dell’operatore economico.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano di disporre la sospensione:

- a) nel caso in cui uno dei soggetti dell’operatore economico indicato all’art. 80, ex D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato;

- b) nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell’operatore economico qualificato tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- c) nel caso di risultanze negative derivanti dal Vendor Rating;
- d) nel caso in cui l’operatore economico non ottemperi all’obbligo di segnalazione come descritto al precedente al precedente art. 15;
- e) a titolo di richiamo, in caso di negligenza o inadempimento nell’esecuzione del contratto affidato.

La sospensione viene comunicata, tramite il portale degli acquisti, all’operatore economico con l’indicazione dei motivi che l’hanno causata.

Agli operatori economici sottoposti ad un provvedimento di sospensione dalla qualificazione è preclusa la partecipazione alle procedure indette dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. avvalendosi del Sistema di Qualificazione.

Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione delle cause che l’hanno determinata.

Nel caso di avvenuta sospensione a seguito di risultanze negative del Vendor Rating, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. riabilitano il fornitore in modo automatico allo scadere della sospensione attribuita, dandone adeguata informazione all’operatore economico.

In tutte le altre casistiche di sospensione, l’operatore economico interessato, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda, corredata dalla comunicazione di sospensione, adeguatamente motivata, con dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione. Nei successivi 30 giorni, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. comunicano, tramite il portale degli acquisti, all’operatore economico l’accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento, viene meno la sospensione al Sistema di Qualificazione, a decorre dalla data della comunicazione.

ARTICOLO 14

CANCELLAZIONE

La cancellazione comporta l’esclusione dell’operatore economico dal Sistema di Qualificazione.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. dispongono la cancellazione nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività;
- b) accertata perdita dei requisiti di qualificazione sia di carattere generale che speciale a seguito di controlli effettuati nonché a seguito delle verifiche condotte in fase di aggiudicazione;
- c) grave negligenza o malafede e/o grave inadempimento nell’esecuzione del contratto affidato che hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto e/o violazione del Modello di organizzazione, controllo e gestione ex D.Lgs. 231/2001 delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- d) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico interessato.
- e) cause di decadenza, di sospensione e divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
- f) casi previsti dall’art. 13 del presente Regolamento.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si riservano, inoltre, la facoltà di disporre la cancellazione nei casi in cui per almeno 5 volte in un anno solare, l’operatore non abbia risposto agli inviti a gara senza fornire adeguata motivazione.

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. comunicano per iscritto all’operatore economico interessato il provvedimento di cancellazione, con l’indicazione dei motivi. L’operatore economico cancellato dal Sistema può presentare una nuova domanda di qualificazione al venir meno delle cause che hanno determinato la cancellazione e comunque non prima di 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

In caso di reiterata cancellazione dall’elenco, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. possono assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti ad efficacia interdittiva di natura indeterminata.

ARTICOLO 15

VENDOR RATING

Le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. adottano un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici nella fase di esecuzione dei contratti loro affidati, denominato “Vendor Rating”. Al termine dell’esecuzione della prestazione viene attribuito all’operatore un indice di Vendor Rating (IVR).

Un IVR negativo può comportare la sospensione della qualificazione.

La regolamentazione del sistema di Vendor Rating adottato dalle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. è consultabile sul seguente sito internet www.ferrovieappulolucane.it sezione Fornitori/Vendor Rating.

ARTICOLO 16

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARE

Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dei servizi di supporto alla progettazione avvengono con le modalità previste dal “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria – settori speciali” adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020 e con quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle soglie stabilite dalla normativa sugli appalti pubblici.

Per le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. si avvalgono del presente Sistema di Qualificazione.

Al fine di garantire la parità di trattamento ed assicurare il principio di rotazione tra gli operatori economici iscritti negli appositi elenchi, le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. individuano gli operatori economici da invitare alle gare tenendo conto anche del Vendor Rating e degli affidamenti già in corso.

Il concorrente qualificato come operatore singolo potrà costituirsi in R.T.I. solo ed esclusivamente in qualità di capogruppo/mandataria ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, se in possesso di qualificazione per almeno un importo pari ad almeno il 40% della categoria prevalente (per lavori) e dei requisiti richiesti per l’esecuzione della prestazione principale nel caso di servizi e forniture secondo le seguenti modalità.

Ai fini della costituzione del R.T.I., il concorrente potrà avvalersi di mandanti selezionate tra tutti gli operatori qualificati nel Sistema delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. alla data di scadenza della gara.

L’elenco degli operatori qualificati è reperibile al sito www.ferrovieappulolucane.it, sezione qualificazione.

Non sarà possibile costituire un raggruppamento tra operatori già qualificati e invitati singolarmente alla medesima procedura di gara. In ogni caso, nei Raggruppamenti Temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice.

Nel caso di servizi e forniture, la mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

ARTICOLO 17

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni fra gli operatori economici e le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. dovranno avvenire, di norma, tramite il portale degli acquisti.

Tutti i provvedimenti deliberati dal Comitato di Qualificazione (es. idoneità, non idoneità, sospensione, revoca, trasferimento, ecc.), corredati dalla relativa motivazione, sono comunicati all’operatore economico. L’operatore economico può essere convocato in audizione per accertamenti e/o chiarimenti sui requisiti posseduti.

ARTICOLO 18

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO

Con la presentazione della domanda di qualificazione l’operatore economico si obbliga ad osservare le regole ed i principi contenuti nel Modello 231 delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. disponibile al seguente link www.ferrovieappulolucane.it.

La violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all’art. 1456, del Codice Civile e determina la cancellazione dell’operatore economico dal Sistema di Qualificazione.

ARTICOLO 19

GESTIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali che verranno trasmessi dagli operatori tramite il Portale Acquisti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, siano stati formati in merito e ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, qualora non siano già stati formati, saranno opportunamente istruiti, prima della messa a disposizione dei dati stessi, al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi. I dati potranno essere comunicati anche:

- i) a soggetti terzi che agiscono in qualità di Responsabili esterni del Trattamento, per conto delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
- ii) soggetti terzi in qualità di Titolari autonomi del trattamento, come, l’Organismo di Vigilanza, il Collegio dei Sindaci, la Società di revisione legale dei conti;
- iii) autorità pubbliche competenti per la verifica dei dati giudiziari / fiscali – previdenziali in base a norme di legge o di regolamento.

I dati che verranno comunicati dagli operatori, tramite il Portale Acquisti delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., verranno unicamente raccolti per adempimenti connessi all’espletamento delle procedure di affidamento. Pertanto, la natura del conferimento dei dati è obbligatoria in base alle norme in materia di contratti pubblici ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità per le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. di procedere all’espletamento delle procedure di affidamento.

I dati personali che saranno trattati riguardano:

- *dati anagrafici*: (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi del documento di identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico - finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali;
- *dati giudiziari*: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione;
- *dati fiscali e previdenziali*: dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali.

I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa.

Il Regolamento UE 2016/679 conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali, l’operatore può chiedere alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ARTICOLO 20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I diritti e le obbligazioni derivanti dall’applicazione del presente Regolamento e degli altri documenti costituenti il Sistema di Qualificazione sono regolati dalla normativa italiana.

ARTICOLO 21

ALTRE INFORMAZIONI

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo potranno essere formulate via e-mail all’indirizzo: qualificazione@ferrovieappulolucane.it

ELENCO ALLEGATI

Allegato A Autodichiarazione ai sensi dell’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016

Allegato B Modello permanenza requisiti

Allegato C Dichiarazione altri soggetti con potere di rappresentanza e/o cessati dalla carica ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016

Allegato D Dichiarazioni in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89, D.L gs.n. 50/2016

Allegato F Dichiarazione ai sensi della legge fallimentare

Appendice 1 – Valutazione diretta degli operatori economici